

Il Vizio Parziale di Mente: un'analisi critica dell'istituto giuridico

Partial Mental Defect: a critical analysis of the legal institute

Carlo Magistri | Lorenzo Polidori

OPEN ACCESS

Double blind peer review

How to cite this article: Magistri C., Polidori L. (2026). Partial Mental Defect: a critical analysis of the legal institute. *Rassegna Italiana di Criminologia*, XX, 1, 24-35
<https://doi.org/10.7347/RIC-012026-p24>

Corresponding Author: Carlo Magistri,
email: carlo.magistri@asl.vt.it

Copyright: © 2026 Author(s). This is an open access, peer-reviewed article published by Pensa Multimedia and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. *Rassegna Italiana di Criminologia* is the official journal of Italian Society of Criminology.

© The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest. This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors

Received: 15.07.2025
Accepted: 17.03.2026
Published: 31.03.2026

Pensa MultiMedia
ISSN 1121-1717 (print)
ISSN 2240-8053 (on line)
DOI: 10.7347/RIC-012026-p24

Abstract

The present work addresses the legal construct of partial mental defect, a concept that remains both contested and, at times, misused within the Italian clinical-forensic context. Its application often serves as a supporting tool for forensic experts dealing with marginal cases. However, the absence of clear and well-defined boundaries risks turning it into a catch-all category, used to justify or mitigate individual responsibility. In the Italian legal framework, this concept aims to introduce a gradation in the forensic assessment of criminal responsibility, avoiding the rigid all-or-nothing dichotomy which is often unrealistic in psychiatric evaluations. This study aims to raise several key questions: When is partial mental defect invoked? What are its categorical boundaries? At what degree of individual functional impairment does it apply? And is its legal formulation consistent with contemporary clinical understanding? To address these questions, the work begins by analyzing the notion of criminal responsibility under Italian law. It then examines the capacity to understand and to will, along with the grounds for its exclusion or mitigation. Special attention is given to partial mental defect, its role in clinical-forensic evaluations, and the related concept of mental functioning and "disease value". The article will conclude with a comparison between the Italian concept of partial mental defect and the corresponding European and Anglo-Saxon legal frameworks.

Keywords: functioning; criminal responsibility; diminished responsibility; partial mental defect; capacity to understand and to will.

Riassunto

Il seguente lavoro tratta dell'istituto giuridico del vizio parziale di mente, che risulta contestato e talvolta abusato nel panorama clinico-forense italiano. Il suo utilizzo è un'ancora di supporto per il perito che si appropria a valutare casi limite. Purtroppo la mancanza di chiari e netti confini rischia di farne un contenitore salva-caso o salva-persona. La funzione di tale istituto nel panorama italiano è quella di porre una graduazione nelle valutazioni forensi sulla capacità di intendere e di volere, volendo evitare rigidi confini del tipo tutto-nulla che, in un contesto come quello psichiatrico, risultano sovente irrealistici. Si vuole tuttavia far emergere una riflessione: quando si utilizza il vizio parziale di mente? Quali sono i suoi confini categorici? A che livello di compromissione del funzionamento individuale subentra il vizio parziale? La sua teorizzazione giuridica è adeguata al contesto clinico attuale? Per tentare di rispondere a queste domande verranno affrontati alcuni argomenti. Si analizzerà il concetto di imputabilità nella normativa italiana, per poi esaminare la capacità di intendere e di volere e le relative cause di esclusione o attenuazione. Particolare attenzione sarà rivolta al vizio parziale di mente, al suo utilizzo in ambito clinico-forense e al concetto di funzionamento mentale e di "valore di malattia". L'articolo si concluderà con un confronto tra il vizio parziale di mente italiano e le normative europee e anglosassoni corrispondenti.

Parole chiave: funzionamento; imputabilità; responsabilità attenuata; vizio parziale di mente; capacità di intendere e di volere.

Carlo Magistri, Department of Psychiatry, Mental Health Center of Viterbo, Local Health Authority of Viterbo, Viterbo, Italy | Lorenzo Polidori, Department of Mental Health, ASL Roma 1, Rome, Italy

Il Vizio Parziale di Mente: un'analisi critica dell'istituto giuridico

La nozione di imputabilità

Fin dai tempi più remoti, i concetti di colpevolezza e pena sono stati strettamente connessi alla visione dell'uomo come essere morale, capace di autodeterminarsi liberamente. La libertà viene intesa come la facoltà di scegliere se agire o astenersi dall'agire in base alla propria volontà (Hume, 2007). In tale prospettiva, la capacità di autodeterminarsi costituisce il presupposto essenziale affinché un soggetto possa essere ritenuto imputabile. La libertà di scelta è pertanto il postulato centrale su cui si fonda il diritto penale (Mantovani, 2015). L'imputabilità è l'elemento fondante, costitutivo, base normativa a partire dalla quale un soggetto può essere giudicato nelle sue condotte. Dove la colpevolezza riguarda un'azione concreta, implicando la possibilità di compiere una scelta tra diverse alternative, allora l'imputabilità appare essere il presupposto teorico, status soggettivo della persona, che permette di procedere a formulare un giudizio sulle azioni commesse (Mantovani, 2015).

La nozione di imputabilità, disciplinata dall'articolo 85 del Codice Penale italiano, presuppone la compresenza di due elementi essenziali: la capacità di intendere e la capacità di volere. Questi requisiti definiscono il concetto di imputabilità, secondo cui non può essere irrogata una sanzione penale se il soggetto non è in grado di percepire, oltre che l'antigiuridicità della propria condotta, ovvero il disvalore etico-giuridico della propria azione, anche il valore sociale di quest'ultima, positivo o negativo, e le ripercussioni che essa ha all'interno del proprio contesto sociale. Qualora uno dei due elementi risulti assente, il soggetto non è imputabile e la punibilità non può conseguentemente operare, essendo l'imputabilità presupposto necessario della pena.

In ambito dottrinale si individuano tre filoni teorici principali in tema di imputabilità, pur con al loro interno sensibili divergenze (Collica, 2007). Il primo concepisce l'imputabilità come una "capacità di diritto penale", collocandola in un momento antecedente al reato, sia sotto il profilo temporale sia da un punto di vista concettuale. Il secondo, in aperto contrasto, la definisce invece come "capacità di pena", presupponendo dunque che il reato sia già stato consumato. Infine, il terzo indirizzo inserisce l'imputabilità all'interno della struttura stessa della colpevolezza, considerandola un suo presupposto. La funzione principale dell'imputabilità come categoria giuridica consiste nel prevedere l'esclusione dalla sanzione penale per determinate categorie di soggetti, in particolare gli infermi di mente. I tre orientamenti citati si differenziano sopra-

tutto per la giustificazione su cui fondano tale esclusione (Collica, 2007).

Secondo la prima teoria, la capacità di intendere e di volere è ritenuta il requisito fondamentale affinché il soggetto sia destinatario della norma e, dunque, della pena (Collica, 2007). Senza tale capacità si avrebbe un'"incapacità giuridica penale", perché il soggetto non riuscirebbe a percepire la minaccia della legge né a regolare la propria condotta. In questa visione, solo gli imputabili sono realmente obbligati a obbedire al precetto penale. I non imputabili, invece, non potendo comprendere la "comunicazione di volontà" contenuta nel precetto, non sarebbero capaci di violare consapevolmente la norma. Da qui la distinzione tra pene (strettamente sanzionatorie, rivolte agli imputabili) e misure di sicurezza (di natura non sanzionatoria, applicate soltanto ai non imputabili riconosciuti pericolosi socialmente e caratterizzate da un "precetto di attività" diretto agli organi pubblici per gestire la pericolosità sociale).

La seconda teoria, rifacendosi al diritto civile, propone di leggere l'imputabilità come "capacità d'agire" in ambito penale. In questa visione, la capacità di intendere e di volere diventa il requisito che precede la commissione del reato, consentendo di attribuire al soggetto lo "status" di possibile destinatario della sanzione/misura di sicurezza (Collica, 2007). Alcune critiche derivano dai casi di responsabilità oggettiva, dove la dottrina prevalente riconosce comunque un minimo di coscienza e volontà dell'agente, e dal fatto che la legge ammette una graduazione delle condizioni psicologiche, contraddicendo l'assunto secondo cui l'imputabilità non sarebbe graduabile. Infine, anche la distinzione fra capacità giuridica e capacità di agire perde significato in campo penale, perché lo stesso soggetto che compie il fatto è necessariamente destinatario della sanzione, in virtù del principio di personalità della responsabilità (art. 27 Cost.) (Collica, 2007).

Il terzo orientamento dottrinale considera l'imputabilità come "capacità di colpevolezza" (Collica, 2007). La concezione finalistica della colpevolezza nasce come variante della teoria normativa e sposta il dolo e la colpa fuori dalla sfera della colpevolezza, collocandoli nel fatto o nell'antigiuridicità. La colpevolezza diventa un concetto "puro" fondato esclusivamente sulla rimproverabilità personale dell'agire, dove con rimproverabilità si intende un giudizio di valore fornito dall'ordinamento (estrinsecato nella persona del Giudice) verso la persona autrice del reato, affermando che da questa era esigibile un comportamento diverso rispetto a quello tenuto. La colpevolezza diventa quindi "valutativa", non limitandosi ad essere un

mero dato psicologico interno (Collica, 2007; Mantovani, 2015). Qui l'imputabilità assurge a requisito imprescindibile: anche un soggetto non imputabile può agire con dolo o colpa dal punto di vista oggettivo, ma, se manca la sua capacità di rendersi conto del disvalore e di conformarsi alla norma, non può ricevere un rimprovero effettivo. Nel panorama tedesco, la riforma legislativa del 1975 ha sancito tale impostazione modificando il termine *Zurechnungsfähigkeit* (capacità di imputazione) in *Schuldfähigkeit* (capacità di colpevolezza) e trasferendo la disciplina degli stati psichici rilevanti dalla parte del codice relativa alle cause di esclusione della pena a quella concernente i presupposti della punibilità (Collica, 2007). La mancanza di imputabilità fa venire meno in radice la colpevolezza, anche se restano possibili le misure di sicurezza. Lo stesso indirizzo è emerso nell'ordinamento italiano grazie, tra l'altro, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988, che ha riconosciuto la centralità del principio di colpevolezza e la necessità che il soggetto fosse effettivamente in grado di comprendere il disvalore dell'azione. In definitiva, questa impostazione rende la colpevolezza un requisito fondamentale e autonomo rispetto alla condotta illecita: solo quando un soggetto, pur avendo la possibilità di conformarsi alla legge, decide di violarla, può essere assoggettato a rimprovero personale e, di conseguenza, a sanzione penale (Collica, 2007).

Infermità

La capacità di intendere e di volere

La normativa italiana, con l'art. 85 c.p., evidenzia come un soggetto, per essere considerato imputabile in merito ad un determinato reato, deve avere, nel momento della commissione del fatto, la capacità di intendere e di volere. Analizzeremo ora i due concetti evidenziati.

La capacità di intendere è definibile come capacità del soggetto a comprendere il significato del proprio agire, cogliendone, oltre che il valore giuridico, anche quello sociale, positivo o negativo. Non è richiesto che l'agente aderisca interiormente al sistema di valori sotteso alla norma: come ricorda Mantovani (2015), è diverso rifiutare o contestare una regola rispetto al non riconoscerne la natura di fatto socialmente e giuridicamente disvalorevole. La capacità di intendere risulta compromessa quando il soggetto non è più in grado di riferire la propria condotta alle categorie di lecito/illecito secondo i parametri condivisi dall'ordinamento, indipendentemente da ogni eventuale dissenso personale rispetto a tali parametri.

La capacità di volere viene invece definita come l'attitudine del soggetto ad autodeterminarsi, ossia a scegliere consapevolmente tra motivi in conflitto e conformare il proprio comportamento a ciò che l'intelletto ha giudicato preferibile (Mantovani, 2015). La sola compromissione della capacità di volere può integrare il vizio di mente (Fornari, 2024). Sono tuttavia necessarie due condizioni (Cass. n. 18458/2012, Rv. 252686): i) gli impulsi all'azione, riconosciuti come biasimevoli dallo stesso sog-

getto (dotato, appunto, della capacità di intendere), devono raggiungere un'intensità tale da annullare in concreto la sua facoltà di considerare le conseguenze della propria condotta; ii) deve sussistere un nesso eziologico ben definito tra lo specifico disturbo mentale e la singola condotta criminosa, tale per cui il fatto di reato risulti causalmente determinato proprio da quel disturbo, capace di alterare non la capacità di comprendere, bensì unicamente la capacità di volere. Da ciò deriva che la semplice presenza di un impulso o di uno stimolo all'azione illecita non può, di per sé, essere ritenuta sufficiente a giustificare una condotta in contrasto con il sistema di valori del soggetto agente. Invece, spetta a quest'ultimo dimostrare, di volta in volta, la natura costringente e inevitabile di tale impulso (Cass. n. 18458/2012, Rv. 252686).

Le cause di esclusione e di attenuazione della punibilità

Esistono due gradazioni del vizio di mente. La prima, il vizio totale di mente, normato dall'art. 88 del c.p. viene qui di seguito riportato:

“Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere”.

Chi affetto da vizio totale di mente viene ritenuto totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto e pertanto viene proscioltto. Si applica, se ritenuto pericoloso, la misura di sicurezza.

Il vizio parziale di mente viene disciplinato dall'art 89 del c.p. e recita il seguente testo:

“Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita”.

Sul piano giuridico chi ritenuto affetto da vizio parziale subisce lo sconto di un terzo della pena e si può vedere applicata, ove necessario, la misura di sicurezza se ritenuto soggetto pericoloso. Per evitare che ogni forma nevrotico-conflittuale o ogni abnormità personologica fosse ritenuta causa di vizio parziale di mente si è utilizzata la dicitura “grandemente scemata” in merito alla capacità di intendere e di volere, dovendosi trattare di “uno stato patologico veramente serio” (Mantovani, 2015).

Sia a livello giurisprudenziale che psichiatrico forense il vizio parziale di mente è un istituto giuridico discusso (Mantovani, 2015). Per alcuni autori esso ha una doppia sfaccettatura (Mantovani, 2015): da una parte sussistono difficoltà legate alla mancata distinzione dei fondamenti clinici e giuridici, intendendo con ciò la difficoltà di quantificare giuridicamente il concetto di “capacità grandemente scemata” rischiando un'indebita dilatazione delle scusanti verso mere anomalie del carattere, mentre dall'altra fornisce uno strumento per non deresponsabilizzare il malato, autore di reato.

In passato il termine “semi-infermo” veniva considerato una mera finzione giuridica mentre allo stato attuale, seppur il vizio parziale venga considerato da una parte dei penalisti e degli psichiatri forensi di difficile accertamento (Mantovani, 2015), esso trova riscontro scientifico vedendo rilevate patologie che implicano una capacità di intendere e di volere che non raggiunge i livelli della normalità (ad es. nevrosi, malattie organiche, etc.) (Mantovani, 2015). Per altri autori il vizio parziale di mente ha invece una funzione ben specifica in quanto può in primis rivelarsi utile nei cosiddetti “casi dubbi” e in seconda battuta avere una funzione di graduazione della pena in una logica individualizzata configurando una “terza via” da applicare tra soggetto sano e soggetto malato (Dolcini & Gatta, 2025). Anche altri autori evidenziano la funzione irrinunciabile e i vantaggi del vizio parziale di mente (Cadoppi et al., 2022). Infatti, esso permette la vitale funzione di rifuggire dalla rigida dicotomia del “tutto o niente”, consentendo di adeguare la risposta sanzionatoria alle reali gradazioni del disagio psichico. Tale istituto non solo garantisce il rispetto del principio costituzionale di proporzionalità e personalizzazione della colpevolezza, ma si è rivelato, secondo tali autori, la valvola ermeneutica essenziale per dare rilevanza giuridica alle moderne acquisizioni psichiatriche (Cadoppi et al., 2022).

Vizio Parziale di Mente

Il Vizio Parziale di Mente in Ambito Peritale

La differenza fra il vizio parziale e quello totale di mente risiederebbe, per alcuni autori, in un aspetto quantitativo e non qualitativo, investendo, il vizio parziale, le funzioni cognitivo-volitive nella loro globalità, seppur con più bassa intensità (Collica, 2015). Per quanto sia stata accolta l'evoluzione forense di un approccio funzionale, non bisogna dimenticare che anche per il vizio parziale è fondamentale partire da un inquadramento nosografico di malattia. La Corte di Cassazione ribadisce ciò quando afferma che “se il disturbo psichico è aspecifico e non corrisponde al quadro-tipo di una data malattia, non esiste uno stato patologico coincidente con il vizio parziale di mente” (Cass., Sez. I, 27 gennaio 1979, in Riv. pen., 1979, p. 435.).

Prima dell'approdo della concezione funzionale della malattia mentale, il vizio parziale di mente veniva utilizzato come istituto da applicare a quelle condizioni lontane dalle diagnosi psichiatriche maggiori, quali ad esempio i quadri nevrotici più importanti e le oligofrenie lievi-moderate (Collica, 2007). In merito ai primi la giurisprudenza si è pronunciata ritenendo che, a meno che non costituiscano uno stato patologico a causa della loro intensa gravità (Trib. pen. Roma, sez. II, sent. 25 maggio 2005, n. 12725), essi non potessero essere considerati come motivo di esclusione parziale della capacità di intendere e di volere. In merito ai secondi, non basta più il semplice riscontro di ritardo mentale con la relativa connessione causale del fatto, ma è necessario che il ritardo

riscontrato comporti un'incapacità per il soggetto di inserirsi adeguatamente ed utilmente nel contesto sociale di cui fa parte (Chiarini, 2019). Eccezione viene fatta sui quadri di ritardo mentale profondo o grave, i quali per motivi di effettivo ipofunzionamento cerebrale-cognitivo rientrano nelle cause di vizio di mente. L'utilizzo dell'istituto del vizio parziale non è certamente adeguato per la mera impulsività del carattere e per i tratti narcisistici della personalità (Corte di cassazione penale, sez. I, 16 ottobre 2009, n. 40177). Quest'ultimi sono propri alla stragrande maggioranza dei soggetti autori di reati mossi da stimoli talvolta anche insignificanti, in preda a stati emotivi e passionali, e come tali incapaci di incidere sulla imputabilità, a norma dell'art. 90 c.p. (Chiarini, 2019). Un disturbo di personalità, non grave, caratterizzato da tratti narcisistici, antisociali ed impulsivi che debolmente tollera le frustrazioni e manifesta fenomeni di acting-out non è sufficiente a qualificare un vizio parziale di mente (Chiarini, 2019). Vizio parziale di mente e premeditazione non sono affatto incompatibili, e su questo si è pronunciata definitivamente la Corte di Cassazione (Corte di cassazione penale, sez. I, 20 novembre 2006, n. 38056). Gli stati emotivi di paura, se non inseriti in una cornice morbosa chiara e di rilievo, non configurano un vizio parziale di mente, rientrando a tutti gli effetti negli stati emotivi e passionali (art. 90 c.p.). Identica questione per il sentimento di gelosia, il quale, se lontano da una morbosità delirante o non legata ad uno scompenso psicotico, non può ritenersi elemento che incide sui processi di determinazione e di auto-inibizione (Chiarini, 2019). Stessa sorte tocca all'anzianità (Chiarini, 2019). Recentemente è stato sostenuto che il mero dato anagrafico dell'età avanzata e la presenza di deficit mnemonici sporadici non costituiscono basi per un vizio parziale né tantomeno per la richiesta di una perizia psichiatrica (Cass. pen., sez., III, 26 settembre 2011, n. 34785). Le parafilie (cd. perversioni) non rientrano in alcun modo nelle cause di vizio di mente, salvo che non si iscrivano all'interno di una cornice patologica più ampia e profonda (Cass. pen., sez., III, 20 settembre 2013, n. 38896).

Sebbene l'aspetto categorico costituisca un punto di partenza, è fondamentale precisare che non è il disturbo clinico in sé e per sé (per quanto nosograficamente inquadrato) a determinare automaticamente il vizio parziale, bensì la condizione di infermità che il disturbo eventualmente integra. Tale infermità non coincide necessariamente solo con le malattie mentali stricto sensu, ma può comprendere anche quelle condizioni che, nel caso specifico, assumono “significato” e “valore di malattia”. Di conseguenza, la valutazione psicopatologico-forense non può limitarsi al dato categoriale, ma deve essere soprattutto funzionale-dinamica, verificando se la condizione di mente riscontrata abbia effettivamente compromesso le capacità del soggetto e se sia causalmente correlata con il fatto compiuto.

Il Concetto di Funzionamento e di “Valore di Malattia” in Ambito Peritale

Il funzionamento del soggetto, ovvero il modo in cui la sua personalità si è organizzata nel corso del tempo

(identità, relazioni oggettuali, meccanismi difensivi, etc.), è il perno attorno al quale ruota la perizia psichiatrica. Quest'ultima ha alcune fasi precise, e, per quanto la categorizzazione e lo studio dei sintomi appaiono sicuramente momenti fondamentali, essi non possono precludere l'analisi del funzionamento. È attraverso il funzionamento che il perito valuta un vizio di mente (Collica, 2007). La categoria diagnostica rappresenta quell'insieme di segni e sintomi rilevati dall'intervistatore che si raggruppano all'interno di un determinato contenitore. Ben noti sono alcuni sistemi classificatori fra i quali, ad esempio, l'ICD-11. Il ruolo di tali sistemi non è certamente di secondo rilievo, essendo punti di partenza su cui il perito si basa durante la sua valutazione. Tuttavia, non è più tollerabile il passaggio da categoria diagnostica a vizio di mente, in quanto un soggetto affetto da patologia mentale potrebbe risultare, al momento di un determinato fatto, compensato o, seppur scompensato, potrebbe non esserci correlazione fra ciò di cui soffre e ciò che ha commesso in termine di reato-fatto. Pertanto, "categorizzare" è il momento primo della perizia, seguito da momenti successivi che porteranno alla valutazione del funzionamento di quell'individuo. L'intento è quello di correlare il funzionamento ad un determinato fatto in un determinato momento. Riprendendo Fornari (2024) le fasi su cui si articola tale processo sono sostanzialmente 5:

1. Valutazione categoriale-nosografica
2. Valutazione sintomatologico-psicopatologica
3. Valutazione del funzionamento
4. Fase dell'attribuzione
5. Fase valutativa

Abbiamo già discusso il momento categoriale, che ha la funzione di orientare lo psichiatra all'interno di un quadro clinico più o meno definito, permettendogli di comprendere la patologia verso cui si dirige e i segni e sintomi da ricercare.

Il secondo momento della perizia si basa sull'individuare i sintomi, ovvero la psicopatologia di cui è portatore il soggetto, specialmente al momento del fatto compiuto oltre che nel momento presente (rispettivamente "il la e allora" ed "il qui e ora"). Questo è un momento cruciale in termini clinici, poiché tali elementi andranno organizzati fra loro in modo da comprendere il funzionamento effettivo del soggetto al momento del fatto.

Arriviamo dunque a descrivere il funzionamento dell'Io, ovvero il modo di essere al mondo del soggetto (presente e passato). Il modello funzionale consiste nello studio di come si è organizzata stabilmente l'identità personale (l'Io) e come essa si relazioni con il mondo (il Sé). Le compromissioni del funzionamento dell'Io e del funzionamento interpersonale (il Sé) modellano sia la tematica psicopatologica, sia il comportamento agito o subito (Fornari, 2024). Tale descrizione necessita di una costruzione complessa che deve considerare alcuni elementi quali la forza o la debolezza dell'Io, la diffusione o meno dell'Identità del soggetto, la valutazione del suo esame di

realtà, la capacità che possiede nel gestire l'aggressività e la sessualità e l'utilizzo o meno di meccanismi difensivi primitivi (Fornari, 2024). Bisogna pertanto aver ben presente il concetto di Io che si declina nelle sue funzioni specifiche (Fornari, 2024) e l'autonomia funzionale di questo, ossia la possibilità di emettere adeguate risposte adattive e, dunque, responsabili, è garantita dall'integrità di tutte queste funzioni, tra loro intimamente connesse. Comprendere il funzionamento abituale del soggetto e il funzionamento al momento del fatto è un dato di estrema rilevanza.

Raggiungere un concetto sufficientemente chiaro di funzionamento dell'Io è un momento imprescindibile del procedimento peritale e l'associazione fra esso e la psicopatologia riscontrata permetterà di poter fornire un giudizio sulla presenza o meno di un vizio di mente al momento del fatto. Tale passaggio, di tipo attributivo, comporta per il perito di correlare il fatto compiuto al tipo di funzionamento dell'Io riscontrato sul soggetto. È qui che si rileva il cosiddetto nesso causale. Avere un soggetto affetto da patologia mentale non è il solo criterio necessario a valutare un vizio mentale. L'infermità di mente risiede nella correlazione non più solo temporale né tantomeno categoriale ma anche, e soprattutto, sulla correlazione con l'organizzazione dell'Io del soggetto. Si tratta qui della distinzione fra reato di e reato in malato mentale (Fornari, 2024). In questo senso, è di notevole importanza che anche le Sezioni Unite, riprese in Collica (2007), riportano come "sia essenziale non tanto la rigida classificabilità del disturbo psichico in una specifica categoria nosografica, quanto, invece, la sua attitudine ad incidere, effettivamente e nel caso concreto, nella misura e nei termini voluti dalla norma, sulla capacità di intendere e di volere del soggetto agente".

Da un lato quindi il concetto di infermità tiene conto delle modalità di organizzazione e di funzionamento psichico del soggetto, ma esiste un'infermità che si misura nell'atto compiuto, se questo acquisisce un "valore di malattia", secondo il modello psicopatologico-normativo. Il valore di malattia dell'atto è l'indicatore che permette non solo di valutare la presenza o meno di un'infermità, ma anche di quantificare l'entità della medesima. Tale concetto venne originariamente proposto da Müller-Suur (1956), il quale lo definiva come "il grado di diversità tra le direttive abituali di una determinata personalità e il suo comportamento anormale". L'atto quindi apparirebbe in tal nozione discorde all'abituale registro della persona. Viene in tal senso persa la "consueta continuità della conformità al senso comune" dell'individuo, citando le parole di De Vincentiis e Semerari (1968). Il valore di malattia dell'atto implica quindi un fatto che risulti sostanzialmente alieno, estraneo al comune modo d'essere dell'individuo. Seguendo tale impostazione arricchiamo il concetto analizzando la "sequenzialità logica del senso comune" (Semerari & Citterio, 1975). Per tali autori, affinché un disturbo psichico abbia rilevanza forense (cioè escluda o riduca l'imputabilità), non basta che il soggetto sia malato. È necessario analizzare la logica che ha guidato

l'azione criminale. La logica del senso comune guida le azioni delle persone "sane" o imputabili. Anche se un reato è aberrante o crudele, spesso segue una motivazione comprensibile secondo il senso comune (es. rubare per arricchirsi, uccidere per gelosia o vendetta). In questi casi, c'è una "conseguenzialità" tra il motivo e l'azione che la società o gli interlocutori del reo riconoscono come umana, seppur criminale. Nel caso del reato avente "valore di malattia", questa logica si spezza: l'atto criminale non nasce da motivazioni comprensibili dal senso comune, ma da una logica patologica, interna al soggetto (es. il suo sistema delirante). Tale discontinuità permette dunque di arrivare all'elemento fondante l'infermità, ovvero il "valore di malattia" del fatto.

I Mancati Confini e i Limiti del Vizio Parziale di Mente

Il vizio parziale di mente è un istituto, come già visto, che viene utilizzato in alcune condizioni cliniche. Tali condizioni, tuttavia, non hanno confini netti, né sul piano categorico né su quello funzionale. Sul piano giuridico-forense il vizio parziale di mente, così come strutturato nel suo impianto italiano (art. 89 c.p.), non permane più in nessun Paese, ad esclusione di pochissimi Stati. L'impianto su cui è strutturato risulta avere elementi di elasticità e confini sfumati che ne ammettono, talvolta, un utilizzo arbitrario. Inoltre, viene spesso invocato dagli imputati per ottenere una circostanza attenuante e, dunque, una diminuzione della pena (Fiandaca & Musco, 2014; Introna, 1999). È opportuno comunque ricordare che a render conto della totale assenza o della grave riduzione delle capacità di intendere e di volere è sempre la corretta applicazione di un metodo basato sul valore di malattia dell'atto. Tanzi (1911) sottolineò come l'utilizzo del vizio parziale di mente venne aspramente criticato dal mondo accademico dell'epoca, in quanto quest'ultimo riteneva tale istituto un artificio antiscientifico: erano di fatto negate forme di passaggio fra la normalità e l'infermità di mente. Sul piano teorico-giuridico Mantovani (2015) sottolinea come il vizio parziale risulti una delle norme più problematiche e discusse della psicopatologia forense e del diritto. Anch'egli ritiene che un soggetto possa risultare o infermo o sano e non possa essere mezzo infermo e mezzo sano. Molti giuristi ritengono questa "via di mezzo" problematica in quanto o si è imputabili o non lo si è, essendo quest'ultima una qualifica soggettiva del tipo aut-aut (Romano & Grasso, 2012). Le critiche di alcuni psichiatri sono relegate alla difficoltà di inquadrare con accuratezza una determinata intensità o gravità che si situi nel contesto del vizio parziale. Sul piano clinico possiamo distinguere attualmente due principali correnti all'interno della psichiatria forense, che questionano il vizio parziale e pongono due riflessioni sostanzialmente antitetiche: una posizione contesta la validità del vizio parziale, considerandolo una costruzione processuale priva di reale base clinica e ammettendo solo il vizio totale nei casi di psicosi gravi. L'altra, al contrario, ritiene che anche nei disturbi psicotici permangano capacità residue, "isole" di consapevolezza del reo, e quindi il vizio totale dovrebbe essere ri-

conosciuto solo in casi eccezionali di grave scompenso (Fornari, 2024). Anche qui, tenendo in debito conto entrambe le posizioni proposte, è opportuno sottolineare come sia in somma sintesi solamente la metodologia valutativa applicata a comprovare il distacco del soggetto dalla realtà. Il riferimento è al paradigma scientifico che considera la patologia mentale come "patologia della libertà", muovendo dal quale è possibile valutare il rilievo giuridico o meno di una data condizione non tanto riconoscendo la permanenza di isole di consapevolezza residue, ma descrivendo il grado di contezza e di autonomia della coscienza intenzionale del soggetto (Ey, 1963).

Tra i critici del vizio parziale, Fornari espone delle perplessità circa l'efficacia di una valutazione peritale che possa "misurare" effettivamente la gradazione di alterazione del soggetto legata all'infermità mentale (Fornari, 2024). Per l'autore il vizio parziale sarebbe un istituto cui si ricorre per ottenere compromessi e aggiustamenti che mascherano la difficoltà di giungere a una conclusione nitida (Fornari, 2024).

Ci si potrebbe chiedere, perché se la normativa dell'art. 89 del c.p. è così dibattuta e controversa permane in essere il suo impianto? Perché come fa notare Bertolino (1990), senza una gradazione della capacità di intendere e di volere "a seconda della maggiore o minore comprensione di casi, nei limiti dell'applicabilità del vizio totale di mente, il concetto di normalità, o si estenderebbe eccessivamente, o si restringerebbe al punto che la maggioranza degli uomini diverrebbe non imputabile". Inoltre, c'è un aspetto legato alla riabilitazione individuale e sociale del malato psichiatrico, un processo di responsabilizzazione legato ad una pena diminuita, ma pur sempre comminata (Merzagora, 2003).

Pur considerate le ultime affermazioni sul punto di vista "positivo" che il vizio parziale si porta dietro, permangono problematiche importanti. Fornari cerca una soluzione proponendo di "attribuire il vizio totale di mente solo a quei soggetti nei quali è obiettivamente, al momento del fatto e in riferimento allo stesso, una compromissione patologica sostanziale del loro funzionamento mentale e il comportamento può avere o meno caratteristiche di disorganizzazione, bizzarria, assenza di progettazione e di pianificazione" (Fornari, 2024). Tale autore destinerebbe il vizio parziale di mente ad altro tipo di trattamento giudiziario rispetto a quello esistente (Fornari, 2024), non specificando quale ma ponendo sicuramente un'apertura riflessiva sulla tematica.

Nel tempo sono stati proposti vari progetti di riforma del vizio parziale di mente (Collica, 2007). Il Progetto Grosso proponeva una risposta unitaria che unisse pena e trattamento, superando il tradizionale doppio binario; al contrario, i progetti Riz, Nordio e Vassalli-Pagliaro mantenevano la distinzione tra imputabili e semi-imputabili, trattando il vizio parziale come semplice attenuante. Sul fronte della pericolosità sociale, Riz e Vassalli-Pagliaro prevedevano ancora misure di sicurezza, mentre Nordio le escludeva del tutto; Grosso proponeva un approccio terapeutico senza criminalizzazione. Quanto alla definizione

del vizio parziale, Vassalli-Pagliaro cercava criteri più rigorosi, mentre gli altri progetti restavano più generici, con Grosso aperto anche a disturbi della personalità e neurodivergenze. Nessuna di queste riforme è mai stata approvata dal legislatore.

Analisi Comparata dell'Istituto della Semi-Infermità

Le Normative Europee

Proponiamo ora una valutazione comparata con la situazione giuridica estera, partendo dalla normativa più vicina a noi, ovvero quella inerente ai paesi del continente europeo. Si osserverà come la graduazione inerente alla capacità di intendere e di volere non sia un concetto riconosciuto universalmente ma, anzi, in alcuni casi non considerato.

Partendo dalla Svizzera si osserva come quest'ultima, nel suo Codice penale federale, preveda, all'art. 19, che:

1. "Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione."
2. "Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena [...]"

Nel caso del secondo comma è interessante specificare che la parziale capacità di comprendere l'illiceità del fatto si declina nelle sue multiple gradazioni potendo, la capacità di intendere e di volere, essere scemata in modo lieve (25%), medio (50%) o grave (75%), con ogni possibilità di combinazione e variazione intermedia (Fornari, 2024). Su tali aspetti la Svizzera apparirebbe ancor più intricata del sistema italiano in tema di vizio parziale, presentando graduazioni estremamente articolate.

Analizzando il Codice penale sanmarinese, all'art. 9, ritroviamo il concetto di incapacità di intendere e di volere, di fatto sovrapponibile al Codice penale italiano, nonché il concetto di capacità grandemente scemata, esistente in una diminuzione della pena che può ridursi da uno a due gradi.

Il Codice penale belga prevede, all'art. 71, che non si possa considerare reato un fatto compiuto in uno "[...] stato di demenza al momento del fatto [...]". Non si ritrova cenno alcuno al vizio parziale di mente. In ugual modo il Codice penale olandese, all'art. 37, sancisce la non imputabilità per "[...] condizioni psicopatologiche di carenza dello sviluppo o disturbo delle capacità mentali". Nessuna menzione anche qui al vizio parziale, così come nel Codice penale del Lussemburgo. Si sottolinea come il termine di demenza, utilizzato in tali Codici, comprende psicosi acute, psicosi croniche e insufficienze mentali gravi (Fornari, 2024).

Il Codice penale austriaco, all'art. 11, riporta come "Chiunque sia, al momento della commissione dell'atto, nell'incapacità di discernere il carattere contrario al diritto

dei suoi atti o di agire testimoniando di possedere un tal discernimento, per malattia mentale, per debolezza psichica, per turbamento profondo della coscienza o per altro perturbamento grave dello psichismo equivalente a siffatte condizioni, non agisce in maniera responsabile". Anche qui nessuna menzione al vizio parziale di mente. L'Austria non riconosce graduazioni di imputabilità.

Nel Codice penale spagnolo il giudizio è clinico-psichiatrico e non normativo-psichiatrico (Fornari, 2024). Al capitolo II, art. 8, vengono citate le circostanze che esonerano dalla responsabilità criminale, fra le quali "l'alienato che si trovi in situazione di turbamento mentale transitorio, purché questa non sia stata cercata di proposito per delinquere." Al capitolo III, art. 9, sono invece esposte le circostanze attenuanti. Di rilievo come nelle circostanze attenuanti siano comprese l'alienazione e il turbamento mentale transitorio incompleti (Fornari, 2024). Si apre in questo caso al concetto di stati intermedi che possono essere ritenuti attenuanti.

In Portogallo il Codice penale, all'art. 20, prevede che non è imputabile chi al momento in cui ha commesso il fatto, a causa di anomalia psichica, era incapace di comprenderne l'illiceità o di determinarsi secondo questa comprensione.

Nel Codice penale tedesco esistono due concetti espressi all'art. 20 e all'art. 21 riassumibili come, rispettivamente, irresponsabilità a causa di disturbi psichici e responsabilità attenuata (Fornari, 2024). Da sottolineare come non si parli di vizio parziale di mente o di parziale capacità di intendere e di volere, ma di responsabilità attenuata.

Il Codice penale greco, alla sezione III e IV riporta, rispettivamente:

- Art. 34. "L'azione non è imputata all'autore se, al momento della commissione, a causa di turbamento patologico delle funzioni intellettive o di turbamento della coscienza, non possedeva la capacità di intendere l'antigiuridicità della sua azione o di agire secondo il proprio intendimento a proposito di questa antigiuridicità".
- Art. 36. "Se, a causa di uno degli stati psichici riferiti nell'articolo 34 non è del tutto assente ma sostanzialmente ridotta la capacità richiesta secondo questo articolo per l'imputazione, si applica una pena ridotta".

Nel Codice penale francese la responsabilità dell'autore di reato è regolata dall'art. 122-1 che recita: "Non è penalmente responsabile la persona affetta, al momento dei fatti, da un disturbo psichico o neuro-psichico che ha abolito il suo discernimento o il controllo delle sue azioni. La persona affetta al momento dei fatti da un disturbo psichico o neuropsichico che ha alterato le sue capacità di giudizio o ha ostacolato il controllo dei suoi atti rimane punibile; tuttavia, la giurisdizione tiene conto di questa circostanza quando determina la pena e ne fissa il regime". Con discernimento il legislatore francese intende la capacità di giudizio del reo (Fornari, 2024).

Per quanto riguarda i Paesi dell'ex area sovietica, è importante segnalare che la maggior parte di essi sta attualmente procedendo a nuove codificazioni giuridiche (Fornari, 2024).

Nei Paesi scandinavi, la psichiatria forense si distingue nettamente da quella di altre nazioni, inclusi i Paesi di lingua inglese, pur appartenendo anch'essi a sistemi di civil law. La peculiarità principale risiede nell'adozione di un criterio esclusivamente clinico-psichiatrico, privo di una valutazione normativa, per stabilire la responsabilità penale degli autori di reato. Inoltre, non è previsto il sistema del doppio binario. Il Codice penale svedese ha abolito la categoria delle persone non imputabili, rendendo penalmente responsabili anche coloro che, in altri ordinamenti, verrebbero considerati infermi. Non esiste una definizione legale di non imputabilità né il concetto di responsabilità parziale. Tuttavia, i dati psichiatrici possono essere presi in considerazione per attenuare la pena. In tal senso, le persone affette da disturbi psichiatrici possono essere condannate a misure alternative alla detenzione oppure essere affidate a istituti psichiatrici gestiti dal servizio sanitario nazionale. Le psicosi sono unanimemente riconosciute come causa di esclusione della responsabilità penale. Nel complesso, i Paesi scandinavi adottano un modello psichiatrico clinico con una clausola chiusa: chiunque sia affetto da una psicosi o venga ritenuto incosciente per analogia psicopatologica non è soggetto a pene detentive, ma viene internato in un ospedale psichiatrico (Fornari, 2024).

Abbiamo visto come in nessun Paese europeo, attualmente, permanga la nozione di vizio parziale di mente, nell'accezione intesa dall'art. 89 del Codice penale italiano. Uniche eccezioni risultano essere la Repubblica di San Marino e la Svizzera. In tutti gli altri Stati, posto che venga ammessa una graduazione di imputabilità, si usa la dizione di responsabilità attenuata, caratterizzata da una netta distanza giuridica da quella di vizio parziale di mente.

Le Normative Anglosassoni

A differenza di molti altri ordinamenti, il sistema giuridico britannico non dispone di un Codice penale organico; pertanto, mancano disposizioni sistematiche sulla rilevanza del vizio di mente ai fini della responsabilità penale. Ciò nonostante, lo stato mentale dell'imputato viene valutato in quasi tutte le fasi del procedimento giudiziario. Il diritto penale inglese si è evoluto attraverso la common law, basata su consuetudini e pronunce dei tribunali. Già dal XIII secolo si registrarono raccolte legislative che affrontavano la questione della volontà nella commissione di reati. Tra queste, il Codice Criminale Inglese del 1770 sottolineava l'importanza dell'intenzionalità, escludendo responsabilità e pena in assenza di volontà cosciente. Tale mancanza di volontà poteva essere attribuita a condizioni quali minor età, infermità mentale o disabilità intellettiva, errori determinati da ignoranza o sofferenza e costrizione derivante da fattori esterni come la necessità o l'obbe-

dienza agli ordini superiori (Fornari, 2024). Nei secoli XVIII e XIX, alcune vicende giudiziarie contribuirono in modo decisivo allo sviluppo dei criteri per valutare la responsabilità penale dei soggetti affetti da infermità mentale (Fornari, 2024). Tra i test più significativi si ricordano il "Wild Beast Test", che escludeva dalla punibilità solo coloro che fossero completamente privi di capacità razionale, paragonati a "bambini molto piccoli o animali selvatici", e il "Principio di Hale", secondo cui una follia solo parziale non giustificava l'esclusione della responsabilità penale. Importante fu anche il "Delusion Test", che considerava il delirio una forma evidente di follia in grado di escludere l'imputabilità. Infine, il "Right-Wrong Test" stabiliva che l'imputato era penalmente responsabile se in grado di distinguere il bene dal male, indipendentemente dalla presenza di una malattia mentale. Il caso Oxford rappresentò un modello emblematico di trattamento giudiziario della follia, con Edward Oxford, attentatore della regina Vittoria, assolto in ragione della sua infermità e internato in un ospedale psichiatrico. Questi precedenti influenzarono significativamente l'elaborazione della dottrina giuridica nei sistemi di common law.

Una svolta decisiva avvenne nel 1843, in occasione del caso McNaughten. Daniel McNaughten, affetto da paranoia, uccise Edward Drummond, scambiandolo per il primo ministro Sir Robert Peel (Fornari, 2024). Durante il processo la difesa sostenne l'infermità mentale basandosi sulla Medical Jurisprudence di Isaac Ray (2018). La decisione del giuri, che assolse McNaughten per incapacità mentale, causò forti reazioni nell'opinione pubblica e spinse la Camera dei Lord a richiedere chiarimenti ai giudici, che formularono le Regole di McNaughten. Tali regole stabiliscono che l'imputabilità è esclusa se l'accusato, al momento del crimine, era affetto da una malattia mentale tale da impedirgli di comprendere la natura o la gravità delle proprie azioni o di rendersi conto che il suo comportamento fosse moralmente o legalmente sbagliato. La questione del delirio parziale rimase tuttavia controversa: il soggetto che agiva sotto l'effetto di un delirio difensivo poteva essere assolto, mentre colui che agiva per vendetta rimaneva penalmente responsabile. Queste regole continuano ad essere applicate rigidamente in Gran Bretagna (Fornari, 2024). Qui esiste il concetto di diminished responsibility il quale è una difesa parziale che, solo in casi di omicidio, permette di passare dal capo di imputazione di murder (in Italia corrispondente all'omicidio doloso) a manslaughter (omicidio doloso attenuato; omicidio colposo; omicidio preterintenzionale, in summa meno grave rispetto al doloso puro) se l'imputato soffriva di un'anomalia di funzionamento mentale. Introdotta dall'Homicide Act 1957 e aggiornata dal Coroners and Justice Act 2009, richiede che la persona presenti una "condizione medica riconosciuta" tale da compromettere in modo sostanziale la capacità di capire la natura del proprio atto, di formulare un giudizio razionale o di controllare i propri impulsi. Il peso della prova spetta alla difesa, e il giudice, riconosciuta la diminished responsibility, può graduare la pena e/o disporre cure psichiatriche.

Negli Stati Uniti, il sistema giuridico penale trae origine dal diritto inglese. Sebbene il diritto federale americano non preveda un sistema consuetudinario penale, gli Stati dispongono di proprie normative autonome che, insieme alla legislazione federale e del Distretto di Columbia, formano 52 distinti ordinamenti penali. Un elemento comune è la valutazione della responsabilità penale in rapporto all'infermità mentale (Fornari, 2024). Negli USA una persona è generalmente considerata imputabile se ha raggiunto l'età minima (13 o 14 anni, secondo la giurisdizione) e se mentalmente in grado di comprendere il carattere illecito delle proprie azioni (Fornari, 2024). L'infermità mentale può escludere o attenuare la responsabilità penale qualora venga dimostrato che al momento del reato l'individuo non fosse in grado di comprendere la gravità dell'atto o la sua illegalità.

Oltre al test di McNaughten, adottato con rigore negli Stati Uniti ma oggetto di critiche per la sua rigidità, sono emersi criteri più flessibili. Ad esempio, nel 1954 il Durham Test introdusse un criterio più ampio, escludendo la responsabilità penale quando il reato fosse diretta conseguenza di una malattia mentale o di un difetto mentale. Questo criterio venne poi modificato e integrato da test intermedi come quello dell'Impulso Irresistibile, che solleva dalla responsabilità chi, pur comprendendo il carattere illecito delle proprie azioni, non riesce a controllare l'impulso al reato.

Infine, il Modello Penale Codificato (ALI Test) del 1962, pone attenzione sulla capacità dell'imputato di comprendere la criminalità del proprio comportamento e di adeguarsi alla legge, indicando una linea più equilibrata rispetto ai criteri precedenti. Alcuni Stati, come la California, ammettono anche la responsabilità parziale, riducendo la gravità del reato quando la malattia mentale incide sulla premeditazione (Fornari, 2024).

Confronto con le Normative Estere

Volendo analizzare alcune divergenze con le normative dei paesi europei e anglosassoni vediamo come sussistano alcune differenze. Se prendiamo come punto di riferimento la Germania possiamo osservare come essa applichi il concetto di responsabilità attenuata e non di vizio parziale di mente (Tabella 1). Tale concetto si dirige, invece che nel focus periziale, nel focus giuridico. La differenza principale sta nella discrezionalità: in Germania la riduzione della pena per responsabilità attenuata è facoltativa, mentre in Italia, il vizio parziale di mente implica sempre una riduzione obbligatoria della pena. Inoltre, il sistema tedesco tende a privilegiare misure di sicurezza alternative alla detenzione, mentre quello italiano prevede in genere una riduzione della pena senza necessariamente escludere il carcere.

La differenza, seppur apparentemente sottile, in realtà è sostanziale. Mentre il vizio parziale di mente ruota in-

torno al perno dello stato mentale del soggetto periziato, e dunque sulla sua imputabilità, la responsabilità attenuata ruota intorno al concetto di colpevolezza dell'agente, anche se è una colpevolezza ridotta. Questo perché, anche lessicalmente, si rende deducibile la volontà di mantenere l'uomo come soggetto agente e pertanto capace di valutare il disvalore o meno delle proprie condotte, anche se in maniera più offuscata. Sotto tale ottica la dottrina tedesca si sposta nella visione precedentemente citata, propria di alcune correnti della psichiatria forense, di considerare l'uomo come sovente dotato di "isole" di consapevolezza, di intellegibilità e, dunque, di capacità di volere, di intendere, salvo gravissime destrutturazioni psicotiche. Sotto tale visione la dottrina germanica ci rende più chiaro il motivo per cui tale valutazione debba essere in mano al giudice e non al perito. Il perito valuta lo stato di mente correlato al fatto, ma in una dimensione di attenuata responsabilità entrano in gioco sfumature così ampie legate alle citate "isole" di lucidità che diventa intricato sciogliere il nodo su dove era presente tale lucidità e di che grado essa fosse. Considerato ciò è il giudice che sentenzia il grado di colpevolezza e deve tenere conto di variabili non più correlate al solo stato di mente: in Germania se ritenuta attenuata la responsabilità la colpevolezza rimane, ma la pena può essere mitigata.

Abbiamo precedentemente visto le Regole di McNaughten vigenti in buona parte dei paesi anglosassoni. Le regole si basano sullo stabilire se l'imputato fosse insano (nella traduzione italiana folle-insano) al momento del reato, al punto da non comprendere la natura e la qualità dell'atto o da non percepire che fosse moralmente sbagliato. Se l'imputato risulta insano secondo questi criteri, la responsabilità penale è esclusa. In altre parole, la persona viene dichiarata not guilty by reason of insanity (sebbene poi si dispongano misure di sicurezza, come il ricovero in strutture psichiatriche). La valutazione in tale caso si concentra sull'aspetto cognitivo del reo: la persona sapeva cosa stava facendo (i.e. conosceva la "natura e qualità" dell'atto)? Se lo sapeva, comprendeva che l'azione era sbagliata? Se la malattia mentale ha impedito di capire la natura/qualità dell'atto o la sua illiceità, il soggetto diverrebbe non imputabile per infermità mentale. In Italia la valutazione è più globale (cognitiva e volitiva): l'infermità deve incidere sulle facoltà di intendere e/o di volere, ma non in misura tale da annullarle completamente. Il sistema anglosassone è storicamente rigido, il test si fonda su un principio "tutto o niente", lasciando poco spazio a ipotesi di responsabilità parziale. Più "giovane" risulta il concetto di diminished responsibility, che si differenzia da quello italiano di vizio parziale di mente per i motivi riassunti in Tabella 2.

Valutiamo infine le differenze con il concetto di responsabilità attenuata francese (Tabella 3).

	Germania (Responsabilità attenuata)	Italia (Vizio parziale di mente)
Struttura normativa	Il codice penale tedesco distingue tra incapacità totale (art. 20) e responsabilità attenuata (art. 21).	Il codice penale italiano distingue tra vizio totale (art. 88) e vizio parziale di mente (art. 89).
Effetti sulla pena	Il giudice può ridurre la pena, ma non è obbligato.	La pena deve essere ridotta obbligatoriamente.
Misure di sicurezza	Il reo con capacità ridotta può essere soggetto a misure di sicurezza come il ricovero in un ospedale psichiatrico.	Il reo con vizio parziale di mente può essere soggetto a misure di sicurezza o potrebbe anche scontare la pena in carcere con attenuanti.
Discrezionalità del giudice	Il giudice ha più discrezionalità nel valutare la riduzione della pena.	La riduzione della pena è obbligatoria se il vizio parziale è accertato.

Tabella 1 (Confronto fra normativa tedesca e italiana)

	Inghilterra (<i>Diminished Responsibility</i>)	Italia (Vizio parziale di mente)
Ambito di applicazione	Si applica solo ai casi di <i>murder</i> , come difesa parziale per derubricare a <i>manslaughter</i> .	Si applica a qualsiasi reato
Effetto giuridico	Trasforma l'omicidio da <i>murder</i> a <i>manslaughter</i> , consentendo al giudice di evitare l'ergastolo obbligatorio.	Non modifica la qualificazione del reato ma riduce la pena rispetto a quella ordinaria.
Onere della prova	È a carico della difesa , che deve dimostrare la <i>diminished responsibility</i>	In linea di principio è il giudice , eventualmente su sollecitazione delle parti, a richiedere la perizia che valuti se sussiste il vizio parziale di mente.
Presupposti	Richiede l'esistenza di una anomalia del funzionamento mentale che incida sostanzialmente su consapevolezza o controllo.	Richiede l'esistenza di un'infermità che scemi grandemente , ma non annulli, la capacità di intendere e di volere.
Conseguenze sanzionatorie	Il giudice può infliggere pene differenti (fino all'ergastolo), mantenendo la sua discrezionalità. Spesso si prevedono cure psichiatriche.	La pena è obbligatoriamente ridotta (di un terzo). Può essere disposta una misura di sicurezza

Tabella 2 (Confronto fra normativa inglese e italiana)

	Francia (Responsabilità attenuata)	Italia (Vizio parziale di mente)
Presupposto normativo	Disturbo psichico o neuropsichico che altera (senza abolirlo) il discernimento o ostacola parzialmente il controllo degli atti.	Infermità di mente che diminuisce ma non annulla la capacità di intendere o di volere.
Effetto sulla responsabilità	L'autore resta punibile , ma il giudice tiene conto del disturbo per ridurre la pena o modularne il regime.	L'autore è imputabile , ma la pena deve essere diminuita (vizio parziale di mente).
Grado di riduzione di pena	Non è determinato in modo fisso dalla legge: il giudice valuta caso per caso la misura della riduzione o la scelta di misure alternative.	L'art. 89 c.p. prevede espressamente la riduzione di un terzo della pena .
Accertamento (perizia)	Perizia psichiatrica per stabilire se vi sia stata un' alterazione del discernimento o del controllo degli atti.	Perizia psichiatrica per verificare se la capacità di intendere e di volere fosse grandemente scemata (ma non esclusa).
Misure di sicurezza/Regime post-condanna	In caso di disturbo parziale, si applica una riduzione o diversa modulazione della pena. Se invece il disturbo è totale (1° comma art. 122-1) l'imputato è dichiarato non responsabile e possono seguire misure sanitarie.	Può essere disposta una misura di sicurezza

Tabella 3 (Confronto fra normativa francese e italiana)

Conclusioni

Attualmente il vizio parziale di mente è un istituto che, in Italia, vede la sua attivazione nel caso di riscontro di una capacità di intendere o di volere grandemente scemata. Ciò implica l'applicazione di una riduzione di un terzo della pena comminata. La dizione grandemente scemata è una dizione che si fonda sul riscontro da parte dello psichiatra forense di un'alterazione di una certa intensità, all'interno di un inquadramento nosografico della malattia (la già citata sentenza del Trib. pen. Roma, sez. II, sent. 25 maggio 2005, n. 12725), ma la giurisprudenza fornisce una cornice che risulta, su tale aspetto, ancora indefinita. Le contraddizioni e i limiti qui riportati permettono di trovare due principali vie: o l'attuazione di una riforma dell'istituto, o la definizione di linee clinico-giuridiche ben inquadrare che permettano al perito di orientarsi adeguatamente.

Se valutiamo il secondo caso, è necessario far collimare la parte teoretico-normativa con quella clinico-forense at-

traverso un'integrazione tra l'approccio funzionale e il concetto di valore di malattia. Si potrebbe considerare di fornire una linea guida che valuti l'infermità su un doppio binario. Da un lato, il criterio funzionale quantitativo: valutare quante funzioni dell'Io vengono alterate dal processo morboso, considerando, ad esempio, un numero maggiore di tre funzioni compromesse come soglia soddisfacente per identificare una gravità tale da configurare un vizio parziale. Dall'altro, tale dato numerico deve essere necessariamente integrato con il valore di malattia dell'atto. L'alterazione quantitativa delle funzioni dell'Io (es. percettiva, mnestica, di giudizio) non deve essere letta come un semplice deficit, ma come la causa che determina la rottura della sequenzialità logica del senso comune. In questa prospettiva integrata, il vizio parziale si configurerebbe solo quando la compromissione funzionale è sufficientemente estesa (criterio quantitativo) da generare un atto che risulti "alieno" alla logica abituale del soggetto (criterio del valore di malattia), evitando così automatismi basati sulla sola diagnosi o su valutazioni puramente soggettive.

L'altra strada, più riformativa, sposterebbe l'attenzione sul piano giuridico. Abbiamo visto come negli altri paesi l'ago della bilancia nei casi di vizio parziale, meglio denominato come responsabilità attenuata, sia spostato verso il giudice piuttosto che verso il perito. È il primo, infatti, che mantiene una totale discrezionalità sul quanto attenuare in termini di pena e di necessità di cure, potendo addirittura non utilizzare l'attenuante (si veda la normativa tedesca). Si potrebbe qui obiettare che il giudice non ha le competenze per decidere ciò, ma in realtà è la premessa che necessita di una rivisitazione. In Italia si parte dal concetto di diminuzione dell'imputabilità, nei paesi come la Germania si parte dal concetto di riduzione della colpevolezza. È implicito, come anche precedentemente visto, che la seconda dizione si porta dietro una maggior responsabilizzazione dell'uomo, evidente nei paesi anglosassoni. Sicuramente non possiamo prescindere dalla storia e dalla cultura di ogni singolo Paese, ma essendo tali Paesi orientati ad una visione maggiormente calvinista, volendo prendere in prestito questo termine, capiamo il perché il focus si sposti sul reo e sul suo giudizio da parte della magistratura. Nella responsabilità attenuata si riconosce un difetto di cognizione ma si evidenziano tautologicamente le isole, più o meno presenti, di consapevolezza del reo e, dunque, la sua colpa, pur se parzialmente capace al momento del fatto. Tale aspetto di colpevolezza è evidente anche nel passaggio giuridico che ha compiuto la Germania nel 1975 passando dalla capacità di imputazione alla capacità di colpevolezza (Collica, 2007). La ragione di questa discrezionalità sta nella concezione tedesca della colpevolezza come un concetto maggiormente "elastico". La legge tedesca affida al giudice un ampio margine di apprezzamento sulla misura in cui il disturbo psichico (o un altro fattore analogo) abbia inciso concretamente sulla volontà dell'imputato e sulle sue capacità di comprendere il valore (o disvalore) della condotta. Il riscontro di una riduzione delle facoltà mentali non crea un obbligo,

ma dà uno strumento al giudice perché commisuri la pena tenendo conto non solo dello stato psichico, ma anche di altri fattori (gravità del reato, dinamica concreta, pericolosità del reo, ecc.), con una valutazione globale della colpevolezza e della necessità della pena. In realtà il riscontro della centralità del principio di colpevolezza è stato recepito anche dalla Corte Costituzionale italiana, che nel 1988 ha emesso una specifica sentenza (si veda il capitolo 1 sulla nozione di imputabilità). Sotto tale aspetto, se si valutasse una modifica di tal tipo, il concetto di vizio parziale di mente andrebbe riformato anche nella sua denominazione e, per certi aspetti clinici, potrebbe anche mantenere l'assetto attuale. È chiaro che una direzione deve essere intrapresa: riformare l'istituto o delineare le linee clinico-forensi di riferimento che confinino il vizio parziale di mente.

Riferimenti bibliografici

- Bertolino, M. (1990). *L'imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale*. Giuffrè editore.
- Cadoppi, A., Canestrari, S., Manna, A., & Papa, M. (2022). *Diritto penale*. Utet Giuridica.
- Chiarini, G. (2019). La seminfermità mentale. L'evoluzione giurisprudenziale del vizio parziale di mente nel codice penale italiano del 1930: questioni sostanziali e processuali. *Argumentum*, 21(1).
- Collica, M. T. (2007). Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive. *Giappichelli*.
- Collica, M. T. (2015). Il reo imputabile. In M. T. Collica, M. Mastrojeni, & G. Panebianco (Eds.), *La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa*. Giappichelli Editore.
- De Vincentiis, G., & Semerari, A. (1968). *Psicopatologia e norma giuridica - Saggi interpretativi*. Edizioni Pem.
- Dolcini, E., & Gatta, G. L. (2025). *Codice penale commentato (VI)*. Wolters Kluwer Italia.
- Fiandaca, G., & Musco, E. (2014). *Diritto penale. Parte generale*. Zanichelli.
- Fornari, U. (2024). *Trattato di psicopatologia e psichiatria forense (UTET, Ed.; 9th ed.)*. Wolters Kluwer.
- Hume, D. (2007). *An Enquiry Concerning Human Understanding*. Oxford University Press.
- Introna, F. (1999). Se e come siano da modificare le vigenti norme sull'imputabilità. *Rivista Italiana Di Medicina Legale*.
- Mantovani, F. (2015). *Diritto penale. CEDAM*.
- Merzagora, B. I. (2003). Imputabilità e pericolosità sociale: un punto di vista criminologico e psicopatologico forense. In A. Manna (Ed.), *Imputabilità e Misure di sicurezza* (pp. 63–128). CEDAM.
- Müller-Suur, H. (1956). Zur Frage der strafrechtlichen Beurteilung von Neurosen. *Archiv Für Psychiatrie*.
- Ray, I. (2018). *A Treatise on the Medical Jurisprudence of Insanity*. LULU PR.
- Romano, M., & Grasso, G. (2012). *Commentario sistematico del codice penale. Volume II - Art. 85-149*. Giuffrè editore.
- Semerari, A., & Citterio, C. (1975). *Medicina criminologica e psichiatria forense*. Vallardi.
- Tanzi, E. (1911). *Psichiatria forense*. Vallardi.

Normativa di riferimento

- Articolo 85 del Codice Penale dell'Italia (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
- Articolo 27 della Costituzione Italiana
- Corte Costituzionale, Sentenza n. 364 del 1988
- Articolo 88 del Codice Penale dell'Italia (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
- Articolo 91 del Codice Penale dell'Italia (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
- Articolo 93 del Codice Penale dell'Italia (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
- Articolo 95 del Codice Penale dell'Italia (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
- Articolo 98 del Codice Penale dell'Italia (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
- Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice Penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile (Legge del 24 dicembre 1925, n. 2260)
- Articolo 97 del Codice Penale dell'Italia (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398): Minore degli anni quattordici
- Articolo 98 del Codice Penale dell'Italia (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398): Minore degli anni diciotto
- Articolo 87 del Codice Penale dell'Italia (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398): Stato preordinato d'incapacità di intendere o di volere
- Codice Penale della Svizzera, 21 dicembre 1937, Art. 19
- Repubblica di San Marino, Emanazione del nuovo Codice Penale, Legge 25 febbraio 1974 n. 17 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 1° marzo, 1974), Art. 9
- Codice Penale del Belgio del 1867, Art. 71
- Codice Penale dell'Olanda del 1881, Art. 37, modificato dal 1° gennaio 2020
- Codice Penale dell'Austria del 1975, Art. 11, modificato nel 2009
- Codice Penale della Spagna del 1963, Capitolo II, Art. 8, Paragrafo 1
- Codice Penale della Spagna del 1963, Capitolo III, Art. 9, Paragrafo 1
- Codice Penale del Portogallo del 1995, Art. 20
- Codice Penale della Germania del 1975, Art. 20, aggiornato al 1986
- Codice Penale della Germania del 1975, Art. 21, aggiornato al 1986
- Codice Penale della Francia del 1993, Art 122-1
- Codice Penale della Grecia del 1985, sezione III, Art. 34
- Codice Penale della Grecia del 1985, sezione IV, Art. 36
- Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 18458 del 05 Aprile 2012 Ud. (dep. 15 Maggio 2012) Rv. 252686
- Cassazione I Sezione, 27 gennaio 1979, in Rivista Penale, 1979, p. 435
- Tribunale Penale di Roma, II sezione, sentenza del 25 maggio 2005, n. 12725, in II merito, 2006, 1, 53
- Corte di cassazione penale, I sezione, 16 ottobre 2009, n. 40177
- Corte di cassazione penale, I sezione, 20 novembre 2006, n. 38056
- Corte di cassazione penale, III sezione, 26 settembre 2011, n. 34785.
- Corte di cassazione penale, III sezione, 20 settembre 2013, n. 38896
- Homicide Act 1957, 5 & 6 Eliz 2, c. 11 (UK)
- Coroners and Justice Act 2009, c. 25 (UK)